



1
h j

Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales

15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933
Télécopie/fax 0165/274904
E-MAIL entilocali@regione.vda.it

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali

Prot. n.
Vs./Rif.

15855/Del

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Comunità montane della Regione

Al Presidente del Consorzio BIM

Ai Presidenti dei Consorzi e Associazione dei Comuni

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

Aoste,
Aosta,

30 APR 2008

OGGETTO: Divieto di costituzione dei collegi arbitrali (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)). Modalità applicative.

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 7922/DEL in data 3 marzo 2008, di pari oggetto, con la quale si trasmetteva la nota prot. n. 623/SGT in data 19 febbraio 2008 della Segreteria della Giunta, per confermare quanto già anticipato.

Con l'ulteriore nota prot. 1198/SGT in data 16 aprile 2008 della Segreteria della Giunta, di cui si allega copia, è stato confermato che, in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), avvenuta con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata sul supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, è stata superata la contraddizione contenuta nella disposizione di cui all'articolo 15, comma 21, primo periodo, della d.l. 248/2007, che prevedeva la decadenza, al 1° luglio 2008, dei collegi costituiti dopo il 30 settembre 2007. Il termine del 30 settembre è stato infatti prorogato al 30 giugno 2008, comportando non solo la piena validità, sino a tale data, delle clausole compromissorie inserite nei contratti, ma anche, sino alla conclusione delle relative controversie dei collegi già costituiti, alla medesima data, in attuazione di tali clausole.

Si rimanda alla stessa nota per gli ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.



Il Direttore
(Nadia BENNANI)

LB/

arbitrale, ove tale facoltà sia prevista dalle clausole compromissorie inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opererà esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali costituiti successivamente al 30 giugno 2008 decadranno invece automaticamente, con integrale compensazione tra le parti delle relative spese.

Possono pertanto ritenersi superate le ragioni, per lo più connesse all'illogicità della disciplina relativa al periodo transitorio, che avrebbe portato ad un'inutile duplicazione di procedure e di costi per la risoluzione delle controversie, che avevano indotto la Giunta regionale, al fine di economizzare la gestione dei contenziosi, a determinarsi per l'anticipazione, di fatto, dell'esclusione delle clausole arbitrali dai futuri contratti regionali, anche se stipulati prima del 1° luglio 2008.

Ciò vale, indubbiamente, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli disciplinati dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), oggetto della disciplina di cui all'articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge finanziaria 2008, per i quali, dovendosi ritenere, per le ragioni sopra esposte, del tutto sospesa, sino al 1° luglio 2008, l'efficacia del divieto ivi previsto, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 1004/18/CE), peraltro non espressamente abrogato dalla legge finanziaria 2008, che prevede come facoltativo il deferimento delle controversie agli arbitri. Arbitri che, se investiti della risoluzione delle controversie prima del 1° luglio 2008 (o, in caso di proroga, della successiva data di attivazione delle sezioni specializzate) continueranno ad operare sino alla definitiva emissione del lodo.

Quanto, invece, agli incarichi conferiti ai professionisti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), si ribadisce, in relazione alla natura dei relativi contratti, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale non assimilabili alle prestazioni di servizi di cui al d.lgs. 163/2006, al valore delle prestazioni stesse, generalmente sproporzionato rispetto ai costi di un arbitrato, oltre che alla facoltatività del deferimento ad arbitri, quanto già precedentemente comunicato a dire di meramente rinviare, in caso di controversie, al foro competente anziché prevedere il deferimento ai collegi arbitrali.

Distinti saluti.

Dipartimento legislativo e legale

Il Coordinatore

- Stefania PANIZZI -



Dipartimento segreteria della Giunta

Il Coordinatore

- LINO SALVEMINI -

